

Publicato il 07/04/2023

N. 01970/2023 REG.PROV.PRES.
N. **04021/2023** REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4021 del 2023, proposto da s.r.l. GRUPPO RPM Società Benefit, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Orrico e dall'avvocato Mauro Cati, presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Monte Pertica, n. 32, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Audiopress s.r.l., in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento di esclusione dalla procedura di concessione del contributo ex DPR 146/2017 annualità 2022 (per le emittenti Radio Pico e Radio Pico Classic)

del 21.12.2022 per non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda, provvedimento comunicato a mezzo PEC e del conseguente e successivo Decreto 30 dicembre 2022 con il quale veniva approvata e pubblicata la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2022 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale in base al DPR 23 agosto 2017 n. 146 (graduatoria nella quale non figura l'odierna ricorrente);

- nonché, per quanto servir possa, di ogni ulteriore atto ad essi correlato ed in particolare: la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione dalla procedura di concessione del contributo annualità 2022 inviato a mezzo PEC il 4 novembre 2022 e del successivo provvedimento, notificato tramite Piattaforma SICEM, con il quale, in data 17 novembre 2022, nel rigettare le "osservazioni/controdeduzioni" della s.r.l. Gruppo RPM (ora, s.r.l. Gruppo RPM Società Benefit), acquisite al prot. MISE 164814 del 15 novembre 2022, si comunica l'esclusione dalla procedura di concessione del contributo di cui al DPR 146/2017 per avere, la s.r.l. Gruppo RPM (ora s.r.l. Gruppo RPM Società Benefit), dichiarato un numero di ore di Cassa Integrazione inferiore rispetto a quello comunicato dall'INPS al MISE

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Rilevato come parte ricorrente, con dichiarazione resa a verbale dell'udienza camerale del 5 aprile 2023, abbia chiesto autorizzarsi l'integrazione del contraddittorio processuale a mezzo di pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *"quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità"*;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto – il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il

presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

accoglie l'istanza ex art. 41 c.p.a. ed autorizza l'integrazione del contraddittorio a mezzo di pubblici proclami, con le modalità e nel rispetto dei termini di cui in motivazione

-Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 7 aprile 2023.

Il Presidente
Roberto Politi

IL SEGRETARIO